

STATUTO

REGINA DELLA PACE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALATONE LE VIA ROSSELLI 24

Numero REA: LE - 305646

Codice fiscale: 04614790758

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
ART.1 - COSTITUZIONE		
E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente denominata "REGINA DELLA PACE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".		<u>Allegato "A"</u> <u>al N° Rep. 1890</u> <u>al N° Racc. 1662</u>
ART. 2 - NORME APPLICABILI		
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.		
ART. 3 - SEDE		
3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Galatone all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene fissata in Galatone alla Piazza Pertini n. 1.		
3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1..		
3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.		

	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà	
	prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il	
	diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante	
	comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede	
	sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	5.1. - La cooperativa, operando secondo i principi della	
	mutualità, si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1,	
	lettera a, della Legge 381/91, ed in particolare attraverso	
	la disciplina sportiva. Pertanto, la cooperativa si propone	
	con spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci,	
	un'impresa operativa, economicamente valida, socialmente	

	integrata e strutturalmente efficiente, garantendo	
	continuità di occupazione e giusta retribuzione del lavoro	
	prestato dai propri soci, salvo il ricorso a collaboratori	
	esterni nei casi in cui se ne presenti l'esigenza, essendo	
	retta da principi della mutualità ai sensi del Codice Civile	
	e delle altre leggi vigenti in materia.	
	La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto	
	proprio o per conto di Enti pubblici, statali, parastatali,	
	locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche,	
	aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite	
	organismi consortili, le seguenti attività, comunque nei	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia:	
	a) effettuare attività educative dell'infanzia e della	
	gioventù e quelle didattiche di ogni genere;	
	b) gestire in proprio brefotrofi, orfanotrofi, asili,	
	ludoteche, e similari;	
	c) gestire comunità familiari, comunità educative, comunità	
	di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppi	
	appartamento, centri socio-educativi diurni, case di cura,	
	case famiglia, case di riposo per anziani e similari;	
	d) prestare assistenza medica, infermieristica,	
	tecnico-specializzata e cure rivolte ad anziani,	
	tossicodipendenti, ex-detenuti, schizofrenici, minori in	
	particolari situazioni di disagio familiare, invalidi fisici	
	e psichici e soggetti svantaggiati in genere;	

	e) effettuare attività riabilitativa di soggetti	
	traumatizzati, motulesi, neurolesi, psicotici, autistici,	
	handicappati in genere, ecc. ed attività fisio-chinesi	
	terapiche utilizzando, se necessario, attrezzature	
	specifiche;	
	f) richiedere contributi economici e finanziari ad enti	
	pubblici e privati, nell'ambito dell'oggetto sociale;	
	g) gestire ed organizzare ogni attività di sostegno,	
	scolastico e non, rivolto ad anziani, minori e soggetti in	
	difficoltà;	
	h) prestare assistenza domiciliare, medico-infermieristica,	
	tecnico-specializzata;	
	i) effettuare attività di formazione e riqualificazione	
	professionale, nell'ambito dell'oggetto sociale;	
	j) prevedere e realizzare corsi di istruzione	
	tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento,	
	coordinamento in tutte le attività effettivamente svolte	
	dalla società;	
	k) stipulare convenzioni con le altre organizzazioni, con	
	professionisti, studi ecc. le cui prestazioni siano utili	
	per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	l) svolgere e sviluppare tutte le attività dirette al	
	raggiungimento degli scopi sociali effettuando anche tutte	
	le operazioni di natura mobiliare o immobiliare necessarie.	
	5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività	

	connessa ed affine a quelle sopra elencate comunque	
	finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	
	compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali; il tutto nei limiti	
	consentiti dalla legge.	
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo	
	permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo	
	ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo.	
	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad	
	organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e	
	mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali.	
	5.4. La società può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in	
	consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	anche in associazioni temporanee d'impresa.	
	Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte	
	dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i	
	contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici	
	locali in genere e da privati, inoltre potrà avvalersi di	
	tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro	
	genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la	

	creazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno	
	d'Italia.	
	5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci.	
	ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere	
	inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
	quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che	
	prestano la loro attività percependo un compenso di	
	qualsiasi natura ed entità. A norma dell'art. 4 della legge	
	L. 59/92, e sue successive modificazioni, possono essere	
	ammessi nella società particolari categorie di soci	
	cosiddetti sovventori.	
	6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali	
	cooperative.	
	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti	

	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative o società che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, che può	
	tenere conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle diverse	
	categorie indicate nel presente atto.	
	ART. 7 - SOCI COOPERATORI	
	7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2. Possono essere soci cooperatori tutte le persone	
	fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	

	sociali.	
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale	
	o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione	
	coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso	
	e il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche	
	avvalendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in	
	deroga ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice	
	civile.	
	ART. 8 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI	
	8.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari,	
	secondo la disciplina prevista per le società per azioni.	
	8.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere	
	nominati amministratori e avranno diritto di voto e alla	
	distribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di	
	quanto previsto dalle presenti norme, dal codice civile e	
	dalle altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi	

	saranno nominativi e liberamente trasferibili.	
	8.3. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari	
	forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli	
	2437 e seguenti c.c..	
	8.4. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori	
	qualificati.	
	ART. 9 - SOCI VOLONTARI	
	I soci volontari, in numero non superiore a quello della	
	metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali	
	soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del	
	libro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per	
	l'attività svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza	
	nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di	
	lavoro subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla	
	legge 266/1991 sul volontariato.	
	ART. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente, se persona	
	fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,	
	codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da	
	persona fisica: denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a	
	cui chiede di essere iscritto; l'ammontare delle azioni che	

	si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio	

	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 - AZIONI	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere	
	inferiore a trenta euro.	
	Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e	
	2355 c.c.	
	Tuttavia, nelle azioni non è indicato l'ammontare del	
	capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non	
	completamente liberate.	
	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella	
	cooperativa nessun socio può avere tante azioni il cui	
	valore nominale supera la somma di Euro 100.000,00	
	(centomila virgola zero zero).	
	Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o	
	alienate, nell'interesse del socio, dagli amministratori e,	
	comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a	
	riserva indivisibile a norma dell'art. 2545-ter c.c.	
	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica	
	nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies	
	c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone	
	fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari	
	dotati di diritti di amministrazione.	

Art. 12 - CESSIONE DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI		
12.1.	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori.	
12.2.	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
12.3.	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
12.4.	Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di	
	partecipazione societarie che facciano venire meno i	
	requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso - Nuove	
	Iniziative d'Impresa (N.I.D.I.) PO FESR 2007/2013 Asse VI	
	Linea di intervento 6.1.5, pubblicato sul B.U.R.P. n. 20 del	

13/02/2014 - fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo	
di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto	
Avviso.	
Art. 13 - VINCOLI SULLE AZIONI	
13.1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a	
vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni	
del medesimo.	
Art. 14 - RECESSO	
14.1. Il diritto di recesso compete:	
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al	
cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua	
fusione o scissione, alla revoca dello stato di	
liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla	
eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle	
presenti norme, all'introduzione o rimozione di vincoli alla	
circolazione delle partecipazioni;	
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
l'ammissione;	
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
dell'oggetto della società determinato nelle presenti norme;	

		- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione
		di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
		- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle
		presenti norme.
		Il recesso non può essere parziale.
		14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
		raccomandata alla società. Gli amministratori devono
		esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non
		sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori
		devono darne immediata comunicazione al socio, che entro
		sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
		proporre opposizione innanzi il Tribunale.
		14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il
		rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico
		dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
		domanda.
		Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
		15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:
		- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano
		dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal
		rapporto mutualistico;
		- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
		partecipazione alla società;
		- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;
		- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;

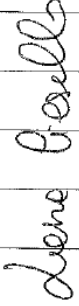
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del	
	codice civile.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	14.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
	liquidazione delle azioni secondo le disposizioni	
	dell'articolo 17 seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società, invece, subentrano nella partecipazione del	
	socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che le azioni siano divisibili	
	e la società consenta la divisione.	
	Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI	
	17.1. La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore	

	nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad	
	esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	18.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione delle azioni si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art.19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	azioni dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento	
	aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei	
	titolari di strumenti finanziari;	

	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 10.3.;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita	
	della società, né all'atto della liquidazione e successivo	
	scioglimento.	
	Art. 20 - CAPITALE SOCIALE	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è	
	determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un	
	numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non	
	inferiore a euro trenta.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	Le comparenti CICERELLO Francesca, SANTORO Elena e PREITE	
	Luciana Antonia dichiarano di sottoscrivere ciascuno una	
	quota di Euro cinquanta, dando atto che essi hanno già	
	provveduto in data odierna a versarne il relativo importo	
	nelle casse sociali.	
	Pertanto, il capitale iniziale sottoscritto della società	
	cooperativa è di Euro 150 (centocinquanta).	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e	
	seguenti c.c..	

	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori, nei limiti di legge.	
	20.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni	
	in natura e crediti. Non possono formare oggetto di	
	conferimento le prestazioni di opera o di servizi.	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dagli articoli 2343 e seguenti del	
	codice civile.	
	20.5. Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta	
	diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve	
	senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli	
	opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale	
	della società, con le osservazioni dell'organo di controllo;	
	il deposito della copia della relazione e delle osservazioni	
	presso la sede della società può essere omesso.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta	
	diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in	
	proporzione delle perdite accertate.	

	In mancanza l'organo amministrativo e l'organo di controllo	
	devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione	
	del capitale in ragione delle perdite risultanti dal	
	bilancio.	
	20.6. Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5., il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo	
	amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per	
	deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo	
	aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto	
	minimo.	
	Art. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre	
	per cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'art. 11 della legge 59/1992, o nelle diverse misure e	
	modalità previste dalla legge.	
	Art. 22 - DIVIETI	
	22.1. È fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al	
	capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	

	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014.	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo	
	i criteri stabiliti dalla legge.	
	22.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22, la destinazione degli utili non	
	assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti	
	economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	

	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 25 - DIRITTO DI VOTO	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non danno diritto di voto.	
	Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	27.1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina e revoca gli amministratori; nomina i Sindaci e il	

	presidente del Collegio Sindacale, nonché, quando previsto,	
	il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla	
	competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni	
	eventualmente richieste dallo statuto per il compimento dei	
	atti degli amministratori;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti	
	dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la	
	soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello	
	statuto a disposizioni normative, il trasferimento della	
	sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di	
	quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della	
	società, sono di competenza dell'organo cui è affidata	
	l'amministrazione della società. L'assemblea straordinaria	
	delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,	
	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni	
	altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
	competenza.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del	

done balls
Rossana Zamboni

	territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione, mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro	
	dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data	
	fissata per la prima convocazione.	
	In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa	
	all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi	

	amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi	
	ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti degli organi amministrativi e di controllo non	
	presenti.	
Dona Pace Co	27.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere più	
	anziano. In caso di assenza o impedimento di questi,	
	l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea	
	stessa che, con la stessa modalità, nomina un segretario,	
	anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso,	
	due scrutatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci o i	
	sindaci.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione,	
Dona Pace Co	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	

26 di 34

		sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
		prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.
		L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera
		con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più
		della metà del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti
		alla totalità dei soci.
		In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di
		tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento)
		dei voti spettanti alla totalità dei soci.
		L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità
		di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere
		palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da
		consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
		27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da
		verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario
		nominati dall'assemblea.
		I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un
		Notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva
		esecuzione degli adempimenti obbligatori. Nel verbale
		debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei
		soci.
		Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere
		trascritto, senza indugio, nel libro dell'Assemblea.
		Art. 28 - AMMINISTRAZIONE
		28.1. La società è amministrata da un Consiglio di

	Amministrazione composto da un numero di membri non	
	inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della	
	nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i	
	limiti suddetti.	
	28.2. L'amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza	
	degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo	
	degli amministratori.	
	28.3. Non possono essere nominati alla carica di	
	amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro	
	che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del	
	codice civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare	
	il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice	
	civile.	
	28.4. Gli amministratori sono nominati per un periodo non	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. È ammessa la	
	rieleggibilità.	
	28.5. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.	

		L'organo di controllo dovrà provvedere con urgenza alla
		convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo
		dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5,
		del codice civile.
		Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli
		amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con
		urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il
		rinnovo dell'organo amministrativo.
		28.6. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia
		provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il
		presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che
		sostituisca il presidente nei casi di assenza o
		d'impedimento, nonché un segretario.
		28.7. Attualmente viene nominato fino a revoca o dimissioni
		quale organo amministrativo della società l'amministratore
		unico, nella persona del sopra costituito socio CICERELLO
		Francesca, la quale essendo presente accetta la carica
		conferitale e dichiara che nei suoi confronti non esiste
		alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità o
		impedimenti di sorta alla nomina.
		Art. 29 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		29.1. Il consiglio di amministrazione viene convocato e
		quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal
		presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi
		altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta

Carlo
Francesca

	elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni, in assenza di	
	convocazione, quando siano presenti o partecipino alla	
	formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e	
	l'organo di controllo.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la	
	proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	29.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	risultano da processi verbali che, trascritti su apposito	
	libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal	
	Presidente della seduta e dal segretario.	
	Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	
	30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua	
	articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la	
	legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negotia» e mandatarî in genere per determinati atti o	

done
Rashid Zang

	composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti	
	nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso	
	in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe	
	professionali e designa altresì il presidente. I sindaci	
	restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili.	
	34.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono	
	essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori	
	contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I	
	restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono	
	essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali	
	individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra	
	i professori universitari di ruolo, in materie economiche o	
	giuridiche.	
	34.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequazione	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la	
	cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di	

		rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio
		consolidato. In questo caso, il Collegio Sindacale, in
		deroga a quanto previsto al punto 34.2, è costituito da
		revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il
		Ministero della Giustizia.
		34.4 Ai fini della nomina del Collegio Sindacale ciascun
		socio potrà presentare una lista composta da due sezioni,
		una per i candidati alla carica di sindaco effettivo,
		l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I
		tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno
		nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di
		voti. Il terzo sindaco effettivo sarà nominato dai
		possessori di strumenti finanziari.
		34.5 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla
		nomina del Collegio Sindacale oppure faccia ricorso al
		mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione
		del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla
		società è esercitato da un revisore contabile o da una
		società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori
		Legali dei Conti.
		34.6 L'incarico del controllo contabile è conferito
		dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale
		determina il corrispettivo spettante al revisore o alla
		società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
		L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla

	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Art. 35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	ART. 36 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano,	
	la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci,	
	nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi	
	necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto	
	forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla	
	presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo	
	diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta	
	del finanziamento.	
	ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea	
	straordinaria nomina uno o più liquidatori scelti	
	preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Per	
	quanto non previsto nelle presenti norme valgono le leggi	
	vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal codice	
	civile e dalle altre leggi vigenti in materia.	
	Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI	